

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. ____ del ____ / ____

Lavori di realizzazione del deposito temporaneo (Isola Ecologica) all'interno della

Cittadella della Salute in via Romagna n.16 a Cagliari. - Codice Identificativo Gara CIG:

.....

TRA

I'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8

Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito indicato per brevità come

"Committente" e/o "Stazione Appaltante", con sede legale presso l'Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza della

Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024

E

L'Impresa con sede legale in Via- codice fiscale e partita I.V.A.

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura di....., in persona del suo Legale Rappresentante, nato

a, il giorno, residente in, Via codice fiscale

il quale dichiara di intervenire al presente contratto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse dell'Impresa, nel seguito denominato per brevità "Appaltatore" ovvero

"Esecutore del Contratto".

PREMESSO CHE

- che con determinazione dirigenziale n. è stata adottata la decisione a

contrarre per **lavori di realizzazione del deposito temporaneo (Isola Ecologica)**

all'interno della Cittadella della Salute in via Romagna n.16 a Cagliari;

- che con Determinazione Dirigenziale n. è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio all'Affidatario;

– per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato, l'appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara e, più in generale, nella documentazione di gara e di progetto;

– l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell'offerta;

– il soggetto aggiudicatario conferma di possedere l'organizzazione, i mezzi, le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare l'intervento alle condizioni prescritte nel presente contratto e nel progetto approvato;

– l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto che provvede altresì a controfirmare separatamente;

Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto d'appalto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Disposizioni Generali

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel proseguo del presente atto e la restante documentazione di gara e di progetto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione la **"lavori di realizzazione del deposito temporaneo (Isola Ecologica) all'interno della Cittadella della Salute in via Romagna n.16 a Cagliari."** – **CIG:** L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle modalità, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nel presente contratto, nei documenti ed elaborati a questo allegati o da questo richiamati, nonché si obbliga all'osservanza delle norme in materia di lavori pubblici dettate dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti") e nel correttivo D.lgs 209/2024, oltre ss.mm.ii;

Art. 3. Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo contrattuale è stabilito in € +IVA (in lettere) di cui € +IVA (in lettere / centesimi) **per lavori;** € +IVA (in lettere euro/.... centesimi) **per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" e/o a "misura ai sensi dell'articolo 32, Allegato I.7, del Codice dei contratti; per i lavori "a corpo" il prezzo convenuto resta fisso e invariabile e non può essere modificato dalle parti contraenti sulla base della verifica della quantità o

qualità dei lavori;

4. Il ribasso percentuale offerto dall'esecutore del contratto in sede di gara è applicato a tutti i prezzi esposti nell'elaborato progettuale denominato "elenco prezzi", esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato, qualora ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

1. La Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore il diritto alla revisione dei prezzi qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verifichino variazioni in aumento o in diminuzione dei costi dei materiali, della manodopera, del carburante o dell'energia, utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in misura eccedente il 5%

2. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, la revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%, accertata sulla base degli indici ufficiali pubblicati dall'ISTAT o da altri enti individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

3. Il calcolo della variazione avviene con riferimento alla data di effettiva esecuzione della prestazione (o della relativa quota), e la revisione si applica con decorrenza da tale data.

Art. 5 Condizioni generali di contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dello stato dei luoghi oggetto d'intervento, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono esclusi dal contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziare le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art. 6. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono come

per legge, per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione inerente al presente contratto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal

Responsabile Unico del Progetto a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta

o presso il domicilio digitale. Ogni eventuale variazione del domicilio deve essere

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 7. Modalità di pagamento del corrispettivo e fatturazione

1. La liquidazione dei certificati di pagamento emessi dal RUP sarà effettuata previa

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante accreditamento

sul "conto corrente dedicato" all'appalto in oggetto.

2. In sede di liquidazione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del

Codice dei Contratti, verrà effettuata una trattenuta sull'importo netto dovuto pari allo

0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

3. La fattura/e emessa/e dall'appaltatore a fronte dell'esecuzione dei lavori affidati con

il presente atto dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato ed al relativo

ordinativo di fornitura, e dovrà essere intestata e trasmesse in formato elettronico

all' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari Ospedale Marino, Viale Lungomare

Poetto n. 12, 09126 Cagliari. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG

(Codice Identificativo Gara) indicato all'art. 2 del contratto. Il CIG dovrà, altresì,

essere indicato dalla ASL 8 Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini

dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle

successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi delle disposizioni in materia di

fatturazione elettronica, il codice IPA è il seguente 8H52JD, codice fiscale e Partita

IVA 03990560926. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D. Lgs.

n° 192/2012, dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della

conformità delle lavorazioni alle previsioni contrattuali e della regolarità contributiva

aggiornata al periodo di emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo verrà

accreditato sul conto corrente intestato all'Appaltatore presso il seguente

istituto bancario: Banca: Filiale diIBAN

L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, inoltre, dichiara, che i

soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:, nato a

..... iled ivi residente in via cap Comune

..... Codice fiscale:, Amministratore Unico e Legale

Rappresentante della Ditta. *ATTENZIONE: Si ricorda che la fattura, ai fini della sua*

liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere il codice CIG, nonché gli estremi del

corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2024-xx) nonché il numero

dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione

della fattura emessa.

4. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note

alla ASL 8 Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito

indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni

venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione

alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati.

5. Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle lavorazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

6. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

7. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL 8 Cagliari, ai fini dell'esercizio di un eventuale diritto di opposizione.

ART. 8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- l'offerta economica;

- la dichiarazione rese sulla tracciabilità, sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sul Patto di integrità, sul divieto di Pantouflage/Revolving Door.
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);

Sono estranei al Contratto e non costituiscono riferimento negoziale il Computo Metrico, il Computo Metrico Estimativo.

Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, l'Appaltatore è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze riguardano le caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti con le prescrizioni e le disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Fatto salvo quanto innanzi stabilito, si dovranno rispettare nell'ordine i seguenti atti: 1) il contratto; 2) capitolato speciale d'appalto; 3) elenco prezzi; 4) elaborati dimensionali e di calcolo; 5) tavole grafiche.

Art. 9 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1 Cauzione definitiva.

In applicazione dell'articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari ad Euro _____, (diconsi Euro _____ / _____ centesimi), mediante polizza intestata _____, rilasciata in data _____. . . dalla _____, Agenzia _____, con il n. _____ in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. la cui somma garantita è pari al 5% del valore del contratto e pari ad € _____, (diconsi Euro _____ / _____) valevole dal _____. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto

solamente alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.

Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dalla società assicuratrice a semplice richiesta dell'ASL8 Cagliari e senza eccezione alcuna, entro quindici giorni dal ricevimento della denuncia di inadempimento da parte dell'ASL8 Cagliari, restando inteso che ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile la società assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escusione della ditta obbligata e rinuncia, altresì, ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art.1957 del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo

9.2. Polizza assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile terzi durante l'esecuzione.

L'Appaltatore ha costituito, inoltre, una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla ASL8 Cagliari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori., ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, costituita mediante polizza assicurativa distinta al n., emessa in data dalla, Agenzia, per un importo pari all'importo contrattuale di Euro = (Euro /00). La polizza assicura la

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA.

Art. 10 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti nel capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso sono a carico dell'esecutore del contratto tutti gli oneri appresso riportati e che si intendono compensati nell'importo contrattuale come definito al precedente art. 3:

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge ed il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in uso presso ASL 8 e di cui alla Deliberazione del

Commissario straordinario del

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, di cui copia deve essere trasmessa alla S.A.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore dovrà:

a. eseguire un sopralluogo congiunto prima dell'accesso per la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione che l'Appaltatore dovrà adottare a tutela del proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti;

b. osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall'ASL 8 CA, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

c. comunicare tempestivamente all'ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

Art. 11 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e dell'art. 5 della L. 13.08.2010, n. 136, ss.mm.ii., nell'ambito dello svolgimento delle attività, anche in regime di subappalto, i lavoratori, compresi gli autonomi, devono essere muniti della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. In caso di subappalto deve includere la relativa autorizzazione e per gli autonomi l'indicazione del committente.

2. Ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto ha l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; è, altresì, responsabile in solidi dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. L'esecutore del contratto ha l'obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di tutela e sicurezza prescritte dalla vigente normativa. Inoltre è responsabile in solidi dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell'ambito delle opere subappaltate.

4. L'esecutore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi e antinfortunistici. Altresì l'eventuale subappaltatore, tramite l'esecutore, invia

alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle sub-prestazioni detta documentazione nonché il proprio specifico piano di sicurezza che deve essere compatibile e coerente con il piano operativo di sicurezza dell'esecutore del contratto.

Art.12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a depositare presso la Stazione Appaltante:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Lgs. 81/2008;
 - b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 13. Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale

L'esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere il presente contratto in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti il presente contratto e si impegna:

1. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva;
2. tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) riportato all'art. 2 del presente contratto;
3. prevedrà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese della filiera, quali subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. se avrà notizia dell'inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti, procederà a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
5. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché a comunicare ogni successiva modifica relativa agli estremi trasmessi.
6. Dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, la

Stazione Appaltante potrà richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 14. Direzione dei lavori

1. L'ufficio della Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto. L'ufficio è costituito dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio; inoltre cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente contratto, interloquisce in via esclusiva con l'esecutore del contratto in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, verifica periodicamente il rispetto delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, emana ordini di servizio all'esecutore del contratto in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, segnala al responsabile del progetto l'inosservanza da parte dell'esecutore del contratto.

2. L'ufficio della Direzione Lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri conseguenti che si dovranno sostenere gli saranno addebitati. In tal caso l'esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Qualora dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'esecutore del

contratto dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

3. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite l'ufficio della Direzione dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati del progetto ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'ufficio della Direzione Lavori, non sollevano l'esecutore del contratto dalle responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

Art. 15. Rappresentanza dell'esecutore del contratto e direttore del cantiere

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei lavori stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle relative attività, mediante atto pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

2. L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme in materia; inoltre tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore del contratto in data antecedente alla consegna dei lavori, ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra.

3. Il rappresentante dell'esecutore del contratto, ove nominato, e il direttore tecnico del cantiere sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'accettazione degli incarichi, da formalizzare mediante apposita dichiarazione, deve essere depositata presso la Stazione Appaltante. Qualunque variazione disposta dall'esecutore del contratto per i soggetti suesposti deve essere tempestivamente notificata alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

4. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 16. Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 32 dell'Allegato I.7 al D.lgs 36/2023 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e, comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto entro dieci giorni dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine suesposto, il programma si intende accettato, fuorché contenga palesi illogicità o indicazioni erronee manifestamente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

3. L'esecutore del contratto è tenuto ad attenersi al programma dei lavori come sopra approvato e dallo stesso redatto.

4. Il programma dei lavori dell'esecutore del contratto e il cronoprogramma possono essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio, ogni

qualvolta sia necessario ai fini di una miglior esecuzione dei lavori.

5. In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilità dell'esecutore del contratto, il programma dei lavori è aggiornato in relazione all'eventuale differimento della scadenza contrattuale.
6. Eventuali proposte di aggiornamento del programma dei lavori, dipendenti da motivate esigenze dell'esecutore del contratto, purché non comportanti alcuna modifica alla scadenza contrattuale, sono approvate dal Direttore dei Lavori previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore del contratto è tenuto a presentare un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori di cui all'art. 121 e art.8 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 17. Subappalto

1. L'Appaltatore ha dichiarato in fase di affidamento che le opere non saranno soggette a subappalto.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda a quanto prescritto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Art.18. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (in lettere sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei

lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome

previste dal capitolo speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

Art. 19. Modifica al contratto in corso di esecuzione

Le modifiche e varianti al contratto eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, per il

tramite della Direzione dei Lavori, saranno ammesse esclusivamente nei casi e secondo le

modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, le modifiche potranno essere disposte nei seguenti casi:

- se previste nei documenti di gara iniziali tramite clausole chiare e specifiche;
- in caso di prestazioni supplementari tecnicamente o economicamente inscindibili o necessarie;
- per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura del contratto;
- in caso di subentro dell'esecutore per operazioni societarie senza modifiche sostanziali;
- per modifiche non sostanziali che non alterino la natura del contratto;
- per modifiche con aumento economico entro il 10% (servizi/forniture) o 15% (lavori).

Le modifiche saranno formalizzate mediante atto aggiuntivo, previa autorizzazione della S.A.

Art. 20. Danni e sinistri

1. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il

direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando

il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la

stazione appaltante le conseguenze dannose, si applica il disposto di cui all'art.9 dell'Allegato

II.14 del D. Lgs 36/2023.

2. Danni causati da forza maggiore

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso

fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, si applica il disposto di cui all'art.9 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023.

Art. 21. Penali per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera fissa pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

La penale decorre per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo e sarà calcolata a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale. Le penali saranno contabilizzate nel primo stato di avanzamento utile e l'importo complessivo sarà detratto dalla rata di saldo da liquidarsi in sede di collaudo finale. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione della penale avverrà mediante comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, anche a mezzo PEC/email, senza necessità di ulteriori formalità. L'Appaltatore potrà presentare istanza motivata di opposizione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la penale si intenderà definitivamente accettata, con decadenza da ogni facoltà di contestazione.

L'irrogazione delle penali non esonerà l'Appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno ulteriore subito dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.

È fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell'ASL n. 8 di Cagliari, compresa l'esecuzione in danno delle lavorazioni non ultimate o difformi, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde anche per gli inadempimenti imputabili a soggetti terzi da lui incaricati o comunque coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

Il Direttore dei Lavori trasmette al RUP una relazione motivata contenente la proposta di applicazione delle penali e le proprie valutazioni circa l'eventuale avvio della procedura di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 22 – Sospensioni, Riprese dei Lavori e Proroghe

Sospensioni dei Lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023. Può essere disposta nei casi di circostanze speciali che impediscono temporaneamente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del contratto, e/o per pubblico interesse. Trova applicazione l'art. 121 del Codice dei contratti, commi da 1 a 7.

Proroga dei Lavori

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (art. 121, comma 8).

Art. 23. Contabilità dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 115 e all'Allegato II.14 art.12.

Per i lavori contabilizzati a misura, le quantità delle lavorazioni eseguite sono rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in contraddittorio con l'esecutore, e registrate in appositi libretti delle misure. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari previsti nel contratto.

Per i lavori contabilizzati a corpo, la contabilità è effettuata per ogni categoria di lavorazione in cui l'opera è suddivisa, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato nel CSA. Le progressive quote percentuali delle varie

categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni del Direttore dei Lavori, che può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora l'Appaltatore rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei Lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti suddetti.

Le eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplate nel presente contratto, sono inserite nella contabilità secondo le disposizioni dettate dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 24. Anticipazioni all'appaltatore

In conformità all'articolo 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è prevista l'erogazione all'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'anticipazione è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, coincidente con la data di consegna dei lavori, anche in caso di avvio in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma; L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente

ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione è recuperata mediante trattenute sugli importi dei certificati di pagamento emessi nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori. Il recupero deve essere completato entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori o, se anteriore, entro la conclusione dell'anno contabile in cui è stata erogata l'anticipazione.

L'Appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In tal caso, sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 25. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta del 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prescritta e sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo non inferiore ad Euro , (/). Tale ritenuta è svincolata in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e acquisizione di un DURC in corso di validità.

I pagamenti relativi agli acconti e saldo del corrispettivo sono effettuati nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023

Art 26. Collaudo

In conformità all'articolo 116, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il collaudo finale dei lavori deve essere completato entro sei mesi dall'ultimazione degli stessi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decoro tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche in assenza dell'atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è responsabile per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a garantire la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria gratuita di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante può richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, l'obbligo di manutenzione gratuita cessa all'atto della presa in consegna anticipata

Art. 27. Divieti

Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023., fatto salvo quanto previsto nell'art.120 comma 1 lettera d) del medesimo D. Lgs.

Art. 28. Recesso e casi di risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023, il diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal contratto, anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto all'indennizzo nella misura e con le modalità stabilite dalla citata disposizione, con riconoscimento di quanto eseguito e dei materiali utili accettati, nonché di un compenso pari al decimo delle prestazioni non eseguite, nei limiti previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, mediante semplice comunicazione scritta contenente messa in mora con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento, qualora si verifichi le condizioni previste al comma 1 del succitato articolo, ovvero qualora sussistano nei confronti dell'Appaltatore le condizioni citate al comma 2.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso o per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Rimane ferma la disciplina di cui all'art. 1218 c.c.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei casi previsti dal CSA.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire all'ASL n.8 CA tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 29. Risoluzione delle controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. A pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso in cui il registro di contabilità sia firmato con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento, l'esecutore le deve esplicare, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Trova applicazione l'articolo 210 del Codice dei Contratti.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via

conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale

Art. 30. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27 giugno 2025. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 31. Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 32. Divieto di Pantoufle/Revolving Door

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto

contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l'Appaltatore sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 33. Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 34. RUP - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 15 del Codice il responsabile del progetto è designato nella persona del Ing. Maurizio Coluccio.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 35. Disposizioni Finali

Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà

risultare da atto scritto, sottoscritto da ASL n. 8 CA e dall'Appaltatore. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nelle leggi, regolamenti nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa con speciale riguardo al Codice dei contratti pubblici ed allegati.

Art. 36. Condizione di efficacia del Contratto

Il presente contratto acquista efficacia esclusivamente con l'assunzione dell'impegno di spesa mediante apposita Determinazione Dirigenziale. Fino a tale momento, il contratto non produce effetti giuridici vincolanti tra le parti. L'Affidatario riconosce e accetta che l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso né a riconoscere alcun diritto derivante dal presente contratto prima della formale registrazione dell'impegno di spesa nel bilancio della ASL n.8 di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

L'Appaltatore:

Il sottoscritto (Appaltatore) accetta e controfirma ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Cespressamente gli articoli:

- n.- da a

Firma

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

L'Appaltatore: